

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2025, n. 375

Tribunale di Brindisi - Concordato preventivo n. 46-2/2023 per la società T.S.M. Trattamenti Superficiali del Metalli S.r.l.. Autorizzazione all'espressione del voto favorevole all'omologazione del Concordato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura **SEZIONE COMPETITIVITA'**, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione della Direttrice di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare il Dirigente p.t. della Sezione Competitività ad esprimere voto favorevole all'omologazione del concordato preventivo n. 46-2/2023, con riferimento alla proposta della società T.S.M. S.r.l. e, per l'effetto, autorizzare lo stesso ad accettare la proposta formulata nel Piano concordatario;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Competitività gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento, mediante l'espressione del voto favorevole all'omologazione del Concordato;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Competitività, al Commissario giudiziale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti organi indirizzo politico" - "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Tribunale di Brindisi - Concordato preventivo n. 46-2/2023 per la società T.S.M. Trattamenti Superficiali del Metalli S.r.l.. Autorizzazione all'espressione del voto favorevole all'omologazione del Concordato.

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998 in materia di "Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa";
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 477 del 15/04/2024 avente ad oggetto: "D.G.R. 28 Luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 Gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR 282/2024";
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all'Avv. Gianna Elisa Berlingiero;

- la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii. con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Competitività al Dott. Giuseppe Pastore;
- l'A.D. n. 23 del 19/06/2024 e ss.mm.ii. con il quale il Dipartimento Personale e Organizzazione ha affidato al Dott. Giuseppe Pastore l'incarico ad interim del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese;
- la Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

Visti inoltre:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011" e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- la Legge regionale n. 42 del 31.12.2024 (legge di stabilità regionale 2025);
- la Legge regionale n. 43 del 31.12.2024 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027);
- la DGR n. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

- con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 84 del 20.03.2000, il consorzio CO.BR.A.T. veniva definitivamente ammesso ai benefici della misura 5.3 del POP 1994-99 "Interventi a sostegno della programmazione negoziata", avendo presentato un "Progetto Integrato" (insieme di progetti privati), per un investimento complessivo di € 10.713.381,91, successivamente rimodulato, con attribuzione di un contributo pari ad € 7.349.181,68. Tra le proposte comprese nel "Progetto Integrato" vi era quella

della ditta T.S.M. S.r.l., valutata positivamente dallo stesso Consorzio. Tale atto veniva adottato, tra l'altro, a seguito di sottoscrizione, per accettazione, della "convenzione" regolante i rapporti Regione Puglia/CO.BR.A.T.;

- a seguito di controlli effettuati dalla "Deloitte & Touche", incaricata dalla Regione Puglia di monitorare e verificare gli interventi finanziati col POP, si procedeva ad ulteriori controlli, effettuati dall'Unità Terza del Settore. Da tali verifiche emergeva che l'investimento della consorziata T.S.M. S.r.l. era stato solo parzialmente realizzato;
- la Regione Puglia, pertanto, con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 220 del 30.10.2002, disponeva la revoca parziale ed il recupero del contributo erogato al Consorzio CO.BR.A.T, per una somma pari ad € 4.772.570,97, maggiorata degli interessi legali, relativamente all'intera quota erogata in favore della consorziata T.S.M. S.r.l. con gli Atti Dirigenziali n. 96/2000, n. 154/2001 e n. 437/2001, stante la parziale realizzazione dell'investimento;
- con ingiunzione prot. n. 3401 del 28.06.2004, l'Ufficio del Contenzioso Regionale di Brindisi intimava al Consorzio CO.BR.A.T. il pagamento della somma complessiva di € 5.253.168,85 (di cui € 480.589,88 per interessi calcolati a tutto il 30.06.2004 ed EURO 8,00 per spese di notifica);
- il Consorzio CO.BR.A.T. impugnava la predetta ingiunzione di pagamento, chiamando in causa la propria consorziata T.S.M. S.r.l.. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 931/2014, rigettava l'opposizione, riconoscendo la legittimità del credito preteso dalla Regione Puglia e condannando la T.S.M. S.r.l., società consorziata cui erano stati destinati i contributi oggetto della richiesta di restituzione, a manlevare e tenere indenne il Consorzio CO.BR.A.T. da quanto quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla Regione Puglia. Il Tribunale, inoltre, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, affermava il principio della duplicità della legittimazione passiva del Consorzio e del Consorziato, affermando l'esistenza di un vincolo solidale di entrambi;
- il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, pertanto, con nota prot. n. AOO_158/6033 del 26.06.2015, procedeva ad informare la Sezione Contenzioso amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale il quale, con nota prot.

- n. AOO_149/6193 del 03.03.2016, invitava sia CO.BR.A.T. che T.S.M. S.r.l., in forma solidale, a provvedere al versamento della somma dovuta;
- stante il mancato adempimento da parte degli obbligati in solido, il Servizio Contenzioso Puglia Meridionale – Brindisi emetteva ordinanza ingiunzione prot. n. AOO_149/27214 del 06.10.2017 nei confronti del Consorzio CO.BR.A.T. e della T.S.M. S.r.l., notificata a mani in data 16.10.2017 dall’Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Brindisi;
 - la T.S.M. S.r.l. proponeva opposizione avverso il predetto atto di ingiunzione, citando in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi, all’udienza fissata per il giorno 08/03/2018;
 - nel corso del giudizio, la T.S.M. S.r.l. manifestava la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione bonaria della lite. Pertanto, con DGR n. 2037 del 11.11.2019, la Giunta Regionale ha disposto di transigere la controversia R.G. n. 5283/2017, approvando lo schema di atto di transazione;
 - dalla documentazione agli atti è emerso che, in data 05.02.2003, la T.S.M. S.r.l. aveva già avanzato una proposta di rientro (versando in tre *tranches* la complessiva e ritenuta somma di € 120.000,00) e che l’allora Settore Artigianato e P.M.I., Ufficio III – Aree Attrezzate, con nota prot. n. 38/A/8344 del 06.12.2002, indirizzata al Consorzio, e con successive note prot. n. 38/A/8256 del 06.12.2002 e n. 38/A/001125 del 14.02.2003, aveva escluso di poter avere rapporti diretti con la T.S.M. S.r.l., comunicando di poter interloquire esclusivamente con il Consorzio, in quanto unico soggetto contrattualmente obbligato con la Regione Puglia;
 - con A.D. n. 1060 del 19.12.2019, si è proceduto all’impegno della somma di € 36.496,03 sul capitolo U3860 “RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.”, a seguito dell’individuazione del soggetto destinatario del finanziamento, COMMISSIONE EUROPEA PER IL TRAMITE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – IGRUE;
 - in data 14.01.2020 si è proceduto alla sottoscrizione dell’atto di transazione tra T.S.M. S.r.l. e la Regione Puglia, repertoriato al n. 022931 in data 23.01.2020 e registrato in misura fissa, presso l’Agenzia delle Entrate, al n. 573 serie 3 del 23.01.2020;

- con la sottoscrizione dell'accordo di transazione, la società T.S.M. S.r.l. si è obbligata al pagamento della somma complessiva di € 5.257.612,80 in n. 72 rate mensili crescenti, come da piano di pagamento allegato alla D.G.R. n. 2037 del 11.11.2019, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di transazione (l'importo di € 7.612,80, invece, entro 5 gg. dalla sottoscrizione dell'atto di transazione);
- sulla posizione di T.S.M. S.r.l. insiste la scheda OLAF IT/2004/166/FD di comunicazione di irregolarità ex art. 5 Reg. (CE) 1681/94 pari ad Euro 4.689.067,00, così ripartito:
 - € 1.603.661,00 quota UE
 - € 3.085.406,00 quota nazionale (che comprende quota Stato e quota Regione);
- relativamente agli importi incassati negli anni 2020-2021, a seguito del pagamento delle rate mensili da parte di T.S.M. S.r.l., con A.D. n. 483 del 21.06.2022, si è proceduto all'impegno di spesa, per un importo complessivo di € 598.500,00 ed alla liquidazione e al pagamento della somma totale di € 598.500,00, in favore della Commissione Europea delle risorse FESR, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- relativamente agli importi incassati nell'anno 2022, con A.D. n. 1019 del 14.12.2022, si è proceduto all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo di € 555.750,00, in favore della Commissione Europea delle risorse FESR, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- per l'anno 2023, con A.D. n. 992 del 28.11.2023, si è proceduto all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivo di € 320.625,00 in favore della Commissione Europea delle risorse FESR, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

Considerato che:

- con decreto del 24.10.2024, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo incardinata con ricorso depositato in data 05.03.2024, dall'impresa T.S.M. S.r.l.;

- già con nota prot. n. 0205515 del 30.04.2024, trasmessa a mezzo pec in pari data, la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, a seguito di richiesta in tal senso pervenuta in data 22.04.2024 dalla società, aveva precisato il proprio credito nei confronti dell'impresa T.S.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 3.655.125,00. Con la medesima nota, si era altresì precisato che detto credito è assistito da privilegio, applicandosi al caso di specie le disposizioni di cui all'art. 24, commi 32, 33 e 36 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché quanto previsto dall'art. 9, comma 5, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- con pec del 08.11.2024, acquisita al protocollo regionale in pari data, al n. 550220, il Commissario giudiziale ha trasmesso la comunicazione ex art. 104, comma 2 CCII, successivamente integrata con la relativa documentazione, trasmessa con pec del 11.11.2024, a causa di difficoltà riscontrate nell'accesso alla piattaforma telematica;
- con nota prot. n. 559629 del 14.11.2024, la Sezione Competitività ha trasmesso all'Avvocatura regionale la documentazione relativa alla procedura di Concordato preventivo, chiedendo alla struttura un supporto, ai fini degli adempimenti conseguenti;
- a seguito dell'esame della proposta concordataria, stante le particolari modalità di soddisfacimento del credito regionale mediante il ricorso a strumenti finanziari partecipativi (SFP), dei quali si dirà meglio in seguito, la Sezione Competitività, anche su parere del legale interno all'Avvocatura regionale, investita della questione, con nota prot. n. 578577 del 22.11.2024, ha presentato delle osservazioni alla procedura. Nello specifico, è stata segnalata la necessità di ricevere maggiori ragguagli in merito alla tipologia di SFP ed alle modalità di soddisfacimento del credito, tanto al fine di consentire all'Ente regionale di valutare la fattibilità e la convenienza della proposta, nonché di poter esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto;
- con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. n. 587711 del 28.11.2024, il Commissario giudiziale ha trasmesso il Regolamento degli SFP;
- il Piano Concordatario, depositato in data 20.08.2024, successivamente aggiornato e da ultimo trasmesso con pec del 03.03.2025, acquisita al protocollo regionale in pari data, al n. 111855, specifica che la proposta concordataria non persegue fini liquidatori dell'attività aziendale, ma mira a soddisfare in tutto o in parte i creditori, mediante la conservazione del *going concern* aziendale. Il piano concordatario in

continuità aziendale si articola in un orizzonte temporale di circa 7 anni, dal 2024 al 2030, oltre alla concessione di strumenti finanziari partecipativi, dopo l'arco di piano, legati al fitto di ramo d'azienda alla partecipata IVRA S.r.l., e alla stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda con la Metal Sud S.r.l. o new-co da questa controllata, e cessione di tale ramo d'azienda ipotizzato nel 2030. Il credito della Regione Puglia, assistito dal privilegio di cui all'art. 9 comma 5 del D. Lgs 123/98, pari ad € 3.655.125,00, ai fini del piano concordatario è stato considerato totalmente degradato, a seguito di quanto stimato nella relazione ex art. 84, comma 5 CCII, in quanto *"pur avendo precedenza rispetto agli altri creditori privilegiati generali, non godendo della collocazione sussidiaria sugli immobili ed avendo esaurito l'attivo mobiliare netto, non può essere soddisfatto"*. Il Piano prevede che tale credito sia allocato in Classe 9, con un soddisfo di una quota del 26,64%, con pagamento in parte in denaro (1,10%, pari ad € 40.206,00), presumibilmente nel 2030, ed in parte in SFP (25,54%, pari ad € 933.499,00), a partire dal 2031 e in un arco temporale che può arrivare fino a dieci anni, per un soddisfo totale di € 973.706,00. E' stabilito, inoltre, che l'ammontare residuo del "Fondo rischi generico" prededucibile, pari ad € 127.754,00, qualora non dovesse essere utilizzato nell'arco di piano, venga distribuito in proporzione, tra gli altri, anche alla Regione Puglia, andando ad aumentare la percentuale di soddisfo del credito degradato dello + 0,41% (€ 14.907,00);

- per quanto concerne gli SFP attribuiti all'Erario, all'INPS e alla Regione Puglia, gli stessi danno diritto a risorse complessive massime pari ad € 8.000.000,00. Tale importo è riveniente dal realizzo dai canoni di affitto del ramo d'azienda generati dopo l'orizzonte del piano concordatario, ovvero di competenza 2030 incassabili dal 2031, e/o dalla cessione del ramo d'azienda. Il diritto ai proventi dei titolari degli SFP sorge al termine dell'ultimo anno di durata del piano concordatario e in seguito al preliminare soddisfacimento da parte della Società dell'onere concordatario riferito alla componente privilegiata del credito vantato da Regione Puglia, INPS e Fisco da pagarsi in denaro. Gli utili e i proventi derivanti dagli attivi realizzabili sottostanti agli SFP potranno essere distribuiti esclusivamente ai beneficiari degli SFP, con esclusione pertanto di remunerazioni per i soci a valere su di essi. Nel caso di liquidazione giudiziale della Società prima del raggiungimento del Primo Riparto, inoltre, ciascun Titolare ha diritto, con priorità rispetto al Socio, fino a concorrenza dei Riparti, alla

partecipazione alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo di liquidazione della Società, al netto dei pagamenti di tutti i creditori della Società, delle imposte, tasse e tributi, come risultante dal bilancio finale di liquidazione;

- nel Piano è altresì specificato che lo scenario della liquidazione giudiziale avrebbe riflessi negativi per i creditori, sia in termini di riduzione di attivo a loro disposizione, sia in termini di aumento del passivo da soddisfare e che, in tal caso, il credito della Regione Puglia resterebbe insoddisfatto;
- con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. n. 120821 del 07.03.2025, è stata trasmessa la relazione del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 107, comma 3 e 105, comma 5 CCII, seguita dalla relazione definitiva ex art. 107, comma 6 CCII, trasmessa in data 14.03.2025 e acquisita al prot. n. 137001 del 17.03.2025. Nelle succitate relazioni, il Commissario evidenzia come l'attuazione della proposta sia condizionata da una serie di variabili di rischio da monitorare attentamente nell'eventualità di un prosieguo della procedura. Il riferimento è, in particolare, tra gli altri, al rischio di scostamento dei flussi di cassa attesi, in quanti le previsioni economico-finanziarie contenute nel Piano potrebbero non realizzarsi secondo le ipotesi formulate; al rischio legato alla realizzazione del Business Plan della Società IVRA S.r.l.; al rischio di solvibilità della Società Metalsud S.r.l., considerato che il Piano si fonda sulla capacità della Società Metalsud di generare utili e di adempiere agli obblighi contrattuali connessi al contratto di affitto di ramo d'azienda. Permane il rischio, infatti, che la società non sia in grado di corrispondere il canone di locazione e di esercitare l'opzione di acquisto del ramo d'azienda secondo le condizioni stabilite.

Il Commissario giudiziale, dunque, nella suddetta relazione, nel rassegnare le proprie conclusioni, specifica che il Piano concordatario, sebbene appaia *“sostenibile e ben formulato e, per tutte le ragioni esposte dagli advisor e dagli attestatori nominati, risulterebbe quale alternativa preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”*, costituisce pur sempre un elaborato di carattere prognostico, con la sussistenza di *“possibili elementi di criticità correlati alla concreta attuabilità delle misure previste nel Piano, segnatamente con riguardo alla continuità delle commesse in essere, al buon andamento economico e finanziario e, dunque, alla solvibilità delle società affittuarie dei vari rami aziendali, oltreché della medesima Società, sia in relazione agli impegni finanziari assunti, sia alla gestione dei flussi di cassa prospettici. [...] Non*

deve essere, comunque, sottaciuto che la proposta concordataria si connota per un carattere intrinsecamente incerto, la cui concreta fattibilità dipenderà dall'effettiva capacità della Società di darvi esecuzione in ossequio alle previsioni enunciate”.

Considerato altresì che:

- la Regione Puglia è inserita nell'elenco dei creditori ammessi al voto;
- le operazioni di voto si svolgeranno dal 21 al 28 marzo 2025, mediante compilazione della dichiarazione di voto, da trasmettere alla pec della procedura;
- la proposta elaborata nel Piano concordatario prevede il soddisfacimento del credito regionale per una quota del 26,64%, corrispondente a € 973.706,00, a fronte di un credito di € 3.655.125,00, con un soddisfacimento in denaro per la quota del 1,10%, pari ad € 40.206,00. L'ulteriore quota del 25,54%, pari ad € 933.499,00, dovrebbe essere corrisposta in Strumenti Finanziari Partecipativi, a partire dal 2031;
- sebbene la titolarità di SFP non comporti alcuna certezza di ricevere il pagamento, in quanto lo stesso è condizionato al verificarsi di eventi societari futuri e, come evidenziato nella relazione del Commissario giudiziale *“la proposta concordataria si connota per un carattere intrinsecamente incerto, la cui concreta fattibilità dipenderà dall'effettiva capacità della Società di darvi esecuzione in ossequio alle previsioni enunciate”*, tuttavia dall'esame della documentazione contabile non emergono alternative più convenienti, ai fini del soddisfacimento del credito regionale;
- in base a quanto stimato nella relazione ex art. 84, comma 5 CCII, il credito della Regione Puglia, *“pur avendo precedenza rispetto agli altri creditori privilegiati generali, non godendo della collocazione sussidiaria sugli immobili ed avendo esaurito l'attivo mobiliare netto, non può essere soddisfatto”*;
- nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6 CCII, inoltre, si evidenzia come *“Dall'analisi comparativa tra le alternative procedurali emerge con evidenza la manifesta antieconomicità della liquidazione giudiziale, che si tradurrebbe in una compromissione dei valori dell'attivo rispetto a quelli di continuità e, pertanto, in un'inevitabile dissipazione del valore aziendale, con sostanziale pregiudizio per la massa creditoria. Dall'altra parte è stata puntualmente esaminata la sostenibilità dell'eventuale esercizio provvisorio, che è apparsa del tutto irrealizzabile, non potendo determinare alcun vantaggio per i creditori, poiché produrrebbe ulteriori perdite di valore degli asset attivi. [...]appare ictu oculi che la soluzione concordataria*

costituisca l'alternativa più razionale e maggiormente conforme ai principi di conservazione del valore aziendale, tutela della par condicio creditorum e salvaguardia della funzionalità dell'assetto produttivo e di buona parte delle unità lavorative attualmente impiegate, risultando l'unico strumento idoneo a garantire un soddisfacimento non meramente residuale delle pretese creditorie e a scongiurare l'integrale dissoluzione dell'impresa quale entità economica organizzata";

- per tutto quanto sopra esposto, la proposta, complessivamente considerata, risulta conveniente per l'Amministrazione regionale, considerato che nell'ipotesi della liquidazione giudiziale il credito regionale resterebbe interamente insoddisfatto e che l'ipotesi liquidatoria comporterebbe la dissoluzione dell'impresa, con rilevanti ripercussioni in termini di perdita di posti di lavoro e creazione di valore nel territorio.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti per:

- esprimere voto favorevole all'omologazione del Concordato preventivo n. 46-2/2023, in relazione alla proposta della società T.S.M. S.r.l..

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di partecipare alle operazioni di voto previste dal 21.03.2025 al 28.03.2025, nell'ambito della procedura di Concordato preventivo di gruppo n. n. 46-2/2023,

in relazione alla proposta della società T.S.M. S.r.l., ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto della Regione Puglia, si propone alla Giunta Regionale:

1. di autorizzare il Dirigente p.t. della Sezione Competitività ad esprimere voto favorevole all'omologazione del concordato preventivo n. 46-2/2023, con riferimento alla proposta della società T.S.M. S.r.l. e, per l'effetto, autorizzare lo stesso ad accettare la proposta formulata nel Piano concordatario;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Competitività gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento, mediante l'espressione del voto favorevole all'omologazione del Concordato;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Competitività, al Commissario giudiziale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE : (Maria Teresa Laserra)

 Maria Teresa Laserra
25.03.2025 18:32:10
GMT+01:00

IL DIRIGENTE della Sezione "Competitività": (Giuseppe Pastore)

 Giuseppe Pastore
25.03.2025 18:37:16
GMT+01:00

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni alla presente proposta di DGR.

La DIRETTORE del Dipartimento "Sviluppo Economico": (Gianna Elisa Berlingiero)

 Gianna Elisa
Berlingiero
25.03.2025
19:26:09
GMT+01:00

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Alessandro Delli Noci



Alessandro Delli
Noci
25.03.2025
19:42:38
GMT+01:00